

La decisione della Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha annullato una ordinanza del tribunale del Riesame di Roma, che aveva confermato la misura cautelare carceraria per due giovani accusati di violenza sessuale di gruppo (**art. 609-octies c.p.**) e ha rinviato il fascicolo al giudice affinché operi un'altra valutazione alla luce della **decisione n. 265 del 2010 della Corte Costituzionale**.

Ad avviso della Corte di cassazione "l'unica interpretazione compatibile con i principi fissati dalla sentenza 265 del 2010 della Corte Costituzionale è quella che **estende la possibilità per il giudice di applicare misure diverse dalla custodia carcerare anche agli indagati sottoposti a misura cautelare per il reato previsto all'art. 609 octies c.p.**"

Il principio individuato dalle decisioni della Corte costituzionale

Con questa decisione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione del codice di procedura penale (**art. 275 c.p.p.**), nella parte in cui non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La pronuncia è stata seguita da altre decisioni della Corte costituzionale che hanno affermato lo stesso principio in riferimento ad altre fattispecie di reato previste dalla stessa norma.

In particolare con la **sentenza n. 164 del 2011** ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui in relazione al delitto di cui all'art. 575 c.p. non faceva salva l'ipotesi in cui fossero acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risultasse che le esigenze cautelari potevano essere soddisfatte con altre misure.

Con la **decisione n. 231 del 2011**, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui in ordine al delitto di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 275 c.p.p.

Criteri di scelta delle misure.

[...]

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies del codice penale (3), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in ordine ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.

Art. 609-octies c.p.

Violenza sessuale di gruppo.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.